



# COMUNE DI MONTEMONACO

Provincia di Ascoli Piceno (cod. 44044)

ooOoo

## Deliberazione Originale della Giunta Comunale

Numero 87

Seduta del 28-09-18

|                 |                                                                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oggetto:</b> | <b>REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. PRESA D'ATTO E ADOZIONE TRASMISSIONE ALL'ORGANO CONSILIARE</b> |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 08:45, nella residenza comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

| Nominativo       | Carica  | Pres. / Ass. |
|------------------|---------|--------------|
| CORBELLI ONORATO | SINDACO | P            |

| Nominativo       | Carica       | Pres. / Ass. |
|------------------|--------------|--------------|
| CORBELLI MANUELA | VICE SINDACO | A            |

| Nominativo          | Carica    | Pres. / Ass. |
|---------------------|-----------|--------------|
| INNAMORATI DOMENICO | ASSESSORE | P            |

presenti n. 2 assenti n. 1.

-Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario @Giuliana Nerla@.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Geom. CORBELLI ONORATO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Considerato** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

**Richiamato** il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 13.04.2016, aggiornato con delibera di Consiglio Comunale nr. 18 del 26.10.2017 ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P., ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

**Datto atto** che nella delibera di aggiornamento al piano sopra richiamata si prende atto che *“sussiste la necessità di procedere con l'alienazione della partecipazione nella società PicenAmbiente Srl, alla luce dei disposti normativi di cui all'art. 2 del TUSP, in quanto la stessa risulta essere “non consentita” e quindi oggetto necessariamente di piano di razionalizzazione con la sua dismissione per cessione al valore nominale delle quote alla società PICENAMBIENTE SPA, che ne detiene già il 99% delle quote societarie, il tutto nell'ambito di una strategia già condivisa da parte dei soci pubblici e privati della stessa PicenAmbiente Spa e per le seguenti motivazioni analitiche così riassumibili:*

*la PICENAMBIENTE SRL è stata costituita a seguito di operazione straordinaria di scissione parziale proporzionale della PICENAMBIENTE spa con atto di costituzione del 13.06.2013 Notaio dott. Caserta Pietro numero repertorio 18879/17960 (data di efficacia 08/07/2013). I comuni enti pubblici hanno acquisito in diritto la partecipazione societaria nella PicenAmbiente Srl, in quanto l'assegnazione delle quote è stata effettuata con una operazione straordinaria operata dalla PicenAmbiente spa di scissione del ramo d'azienda “discarica per rifiuti” in località Alto Bretta, da cui è sorta la predetta Società. Si rileva che:*

- 1) La società è inattiva in quanto la sua attività operativa è correlata all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni di legge per la costruzione e la gestione in loc. Alto Bretta di Ascoli Piceno di un impianto di discarica per rifiuti non pericolosi di cui al D.lgs.vo 36/2003,*
- 2) la partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all' art. 4 (art. 20 co. 2, lett. a);*
- 3) la società è priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20 co. 2, lett. b) e presenta perdite pregresse accumulate;*
- 4) svolge attività analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20 co. 2, lett. c) e nello specifico dalla società partecipata Picenambiente Spa;*

*Pertanto la partecipazione del comune di Montemonaco nella PicenAmbiente Srl, alla luce dei disposti normativi vigenti in materia risulta essere “non consentita” e quindi oggetto di piano di razionalizzazione con la sua dismissione per cessione al valore nominale delle quote, stante l'esiguità degli importi della quota, l'inattività della società, le perdite pregresse accumulate, alla società PICENAMBIENTE SPA che ne detiene già il 99% delle quote societarie;*

**Tenuto conto** che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, salvo quanto disposto dall'art. 10, c.2, secondo periodo, T.U.S.P.;

- **Ritenuto** congruo procedere in base ai seguenti criteri all'alienazione delle partecipazioni detenute nella società PicenAmbiente Srl per quote pari ad Euro 2,00 da alienarsi in modo economicamente conveniente stante l'esiguità dell'importo, mediante*

*negoziazione diretta con un singolo acquirente ai sensi dell'art. 10 c.2 secondo periodo T.U.S.P. ovvero da cedersi alla propria società partecipata PicenAmbiente Spa al valore nominale, fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto, per le seguenti motivazioni analitiche sopra esposte;" e si delibera*

- "di procedere all'alienazione, entro un anno dal presente atto, della seguente partecipazione: società Picenambiente Srl per tutte le quote societarie possedute pari ad Euro 2,00 da alienarsi in modo economicamente conveniente, stante l'esiguità dell'importo, mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente ai sensi dell'art. 10 co. 2 secondo periodo T.U.S.P. ovvero da cedersi alla propria società partecipata PicenAmbiente Spa al valore nominale, fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto;*
- di autorizzare il Responsabile del servizio interessato alla negoziazione diretta con il singolo acquirente PicenAmbiente Spa ai sensi dell'art. 10, co. 2 T.U.S.P. per la totale cessione della partecipazione nella società PicenAmbiente Srl in conformità ai criteri sopra indicati, conferendogli ogni più ampio e necessario mandato e potere a formalizzare la cessione delle suddette quote nei modi di legge;"*

**Dato atto** che il 26.01.2018 si è perfezionato l'atto di vendita delle quote della Picenambiente S.r.l. e che ciò rileverà ai fini della predisposizione del piano di razionalizzazione 2019;

**Dato atto** che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. le amministrazioni pubbliche effettuano, con proprio provvedimento, entro il 31 dicembre 2018 (in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017), un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette ed indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

**Visto** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**Atteso** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- ñ esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ñ ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

**Tenuto conto** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P;

**Considerato** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Valutate** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**Visto** l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A, sul modello della deliberazione della corte dei conti n.19 del 19 luglio 2017;

**Considerato** che dalla rilevazione non risultano variazioni rispetto al piano precedente, che tutte le schede sono rimaste invariate rispetto al piano 2017 e che le stesse sono già state comunicate alla CdC e al Mef nel 2017;

**Considerato** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P;

**Visto** l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione";

**Dato atto** che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

**Vista** la deliberazione della corte dei conti n.19 del 19 luglio, con particolare riferimento al modello di rilevazione che, opportunamente compilato, diventa l'ALLEGATO A della presente deliberazione

**Tenuto conto** del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

**Preso atto** dei pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dai Responsabili del Servizio tecnico e finanziario;

## **DELIBERA**

- ñ di prendere atto e approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale e rappresenta aggiornamento del "piano operative di razionalizzazione";
- ñ di dar mandato al Settore competente di predisporre la proposta di deliberazione per sottoporla al Consiglio Comunale, per la sua approvazione;
- ñ di dare atto che questa deliberazione quando sarà approvato il piano dal Consiglio

Comunale, sarà pubblicata nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

- ñ di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

**PARERI DI REGOLARITA'**  
(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

**PARERE:** Regularita' tecnica del 27-09-2018: Favorevole

Il Responsabile dell' Area Interessata  
CORBELLI ONORATO

**PARERE:** Regularita' contabile del 27-09-2018: Favorevole

Il Responsabile dell' Area Interessata  
CORBELLI ONORATO

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco  
*Geom. CORBELLI ONORATO*

Il Segretario  
*Dr.ssa NERLA GIULIANA*

---

R. Pub. n. 583

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 12-10-2018, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. 18.8.2000, n. 267) con nota prot. n. 6846, in data 12-10-2018.

Dalla Residenza Municipale, lì 12-10-2018

Il Segretario Comunale  
@Dott.ssa Giuliana Nerla@

---

### **ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28-09-2018;

- ( ) per decorrenza dei termini in seguito a pubblicazione all'Albo Pretorio dal 12-10-2018 al 27-10-2018, senza opposizioni decorso il termine di cui all'art. 134, comma 3, del T.U. 18/08/2000 n. 267;
- (X) perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 del T.U. 18/08/2000 n. 267).

Dalla Residenza Municipale, lì 12-10-2018

Il Resp. dell'Area Amm.va  
-Geom. Onorato Corbelli-